



DELIBERA N. 691

13 ottobre 2021

Fasc. Anac n. 2417/2021

### Oggetto

Ipotesi di inconferibilità ex art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di Presidente della Fondazione *omissis*.

### Riferimenti normativi

Art. 7, comma 2, lettera d), d.lgs. n. 39/2013

### Parole chiave

ente di diritto privato in controllo pubblico; Presidente

### Massima

Sussiste l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n.39/2013 qualora un componente del consiglio comunale che conferisce l'incarico assuma l'incarico di Presidente di un ente di diritto privato in controllo pubblico del medesimo comune.

## Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

## Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

## Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 13 ottobre 2021

## Delibera

### Considerato in fatto

Per veniva all'Autorità una segnalazione di presunta violazione del d.lgs. n. 39/2013, con riferimento a *omissis*, consigliere del comune di *omissis* da giugno 2018, nominata Presidente della Fondazione *omissis* in data 12.04.2021. Veniva inoltre precisato che la Fondazione è una istituzione di diritto privato senza fini di lucro, costituita per volontà dello stesso comune di *omissis*.

Dalle verifiche effettuate, in base a quanto segnalato e attraverso la consultazione del sito istituzionale del Comune di *omissis*, emergeva che *omissis* ricopre:

- la carica di consigliere comunale del comune di *omissis*, con popolazione di circa 18mila abitanti, a seguito delle elezioni tenutesi a giugno 2018;
- l'incarico di Presidente della Fondazione *omissis*, a seguito di nomina con decreto del Sindaco di *omissis* in data 12.04.2021.

Pertanto, con nota del 16.06.2021 veniva avviato un procedimento di vigilanza, con comunicazione a RPCT e Sindaco del Comune di *omissis* e alla diretta interessata, onde poter valutare l'eventuale sussistenza, in capo a *omissis*, di una situazione di inconferibilità ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/13.

Con nota del 05.07.2021 il SG del Comune di *omissis* ha riscontrato la comunicazione di avvio del procedimento dell'Autorità, sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 alla fattispecie in esame, data la natura non pubblica della Fondazione.



In particolare, veniva sostenuta la tesi in base a cui la fondazione, ente morale dotato di personalità giuridica e senza scopo di lucro, sebbene costituita per impulso del Comune di *omissis* per garantire una gestione efficace e agevole del lascito testamentario, *"non adempie a pubbliche funzioni. ...le rendite maturate hanno delle finalità e degli ambiti ben definiti...destinazioni senza dubbio meritorie, ma non assimilabili al concetto di pubblica funzione"*. Veniva inoltre evidenziata la differenza fra la Fondazione in esame e il modello della cd fondazione di partecipazione, il cui modulo organizzativo consente la partecipazione contemporanea di diversi enti pubblici che svolgono funzioni di supervisione e controllo, assicurando le esigenze di efficienza, efficacia ed economicità della gestione sociale.

A valle della disamina effettuata, il SG del Comune di *omissis* concludeva quindi che solo la fondazione di partecipazione rientrerebbe nel perimetro pubblico, in quanto rappresenta lo strumento attraverso il quale un ente pubblico persegue uno scopo di utilità generale. Viceversa, la Fondazione *omissis* *"non ha finalità generali e funzioni pubbliche e, quindi, difetta del presupposto logico della strumentalità: essa sostiene attività lodevoli, ma non è un'entità strumentale rispetto all'ente pubblico."*

Infine il SG del Comune riteneva sufficiente l'applicazione, da parte di *omissis*, dell'istituto dell'astensione, disciplinato dall'art. 78 del TUEL, nell'ipotesi in cui venissero portate alla discussione del consiglio comunale eventuali questioni inerenti la Fondazione.

## Considerato in diritto

In materia di inconfirmità, la fattispecie astrattamente applicabile è l'art. 7, co. 2 del d.lgs. n. 39/2013, che dispone: *"A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico [...] non possono essere conferiti: [...] d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione."*

Al fine di accertare la sussistenza di violazioni del d.lgs. n. 39/2013 con riferimento al caso di specie, occorre procedere alla qualificazione degli incarichi ricoperti da *omissis*.

### 1. Sulla natura giuridica degli incarichi

#### a. Incarico in provenienza: Consigliere comunale di *omissis*

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Fondazione *omissis* del *omissis* 2014, i componenti del CdA della Fondazione sono nominati dal consiglio comunale di *omissis*.

Pertanto, la carica di componente del consiglio del comune di *omissis* – che ha conferito l'incarico di Presidente del CdA della Fondazione, che coincide con il comune in cui ha sede la Fondazione e che registra una popolazione di circa 18mila abitanti – rivestita da *omissis* a seguito delle elezioni tenutesi a giugno 2018, è rilevante quale incarico "in provenienza", in quanto l'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, richiede, ai fini dell'applicabilità, l'aver *"fatto parte della giunta o del consiglio [...] del comune che conferisce l'incarico [...]"*, nei due anni precedenti al conferimento di uno degli incarichi individuati dalle successive lettere a), b), c) e d).

Vi è infatti identità tra l'ente presso il quale *omissis* svolge l'incarico politico e l'ente conferente l'incarico di amministratore in destinazione.

#### b. Incarico in destinazione: Presidente della Fondazione *omissis*

Con riferimento all'incarico di Presidente della Fondazione, per valutare se lo stesso sia rilevante quale incarico "in destinazione", tra quelli indicati dall'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, è necessario analizzare la natura sia della Fondazione, sia dell'incarico di Presidente del CdA della stessa.

### *b. 1. Natura della Fondazione*

L'art. 1 dello Statuto del *omissis* 2014 statuisce che la Fondazione è stata costituita dal Sindaco pro tempore di *omissis*, a ciò autorizzato con delibera di consiglio comunale n. *omissis* del *omissis* 1999, con atto notarile dell'*omissis* 1999, per l'attuazione delle iniziative riportate nelle disposizioni testamentarie di *omissis*.

Si tratta di un ente di diritto privato senza fini di lucro, con durata illimitata, costituito dal comune di *omissis*.

Ciò che occorre valutare è se la Fondazione sia riconducibile alla categoria degli «enti di diritto privato in controllo pubblico», così come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013. Tale riconducibilità è subordinata dalla norma alla sussistenza di due requisiti, uno cd. funzionale e uno cd. di *governance*, di seguito riportati:

- 1) esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici;
- 2) soggezione a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche oppure riconoscimento, alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, dei poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

In base all'art. 5 dello Statuto della Fondazione, il CdA è composto da 5 membri nominati dal Consiglio comunale di *omissis*, di cui uno nominato dalla minoranza.

In base all'art. 10 del medesimo Statuto rubricato "Commissione di Vigilanza", "*tutti gli atti riguardanti la gestione patrimoniale della Fondazione sono sottoposti alla sorveglianza di apposita commissione*", composta dal Sindaco del comune di *omissis* (o da un suo delegato) con funzioni di Presidente e da altri due membri.

Pertanto, essendo riconosciuti, al comune di *omissis*, poteri di nomina dei componenti degli organi (CdA e Commissione di Vigilanza) della Fondazione, appare sussistente il requisito della *governance*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, scopo della Fondazione è destinare le rendite, al netto delle spese di gestione, al finanziamento di borse di studio a favore di studenti del Conservatorio statale di *omissis*; alla sovvenzione al Comune e/o alla Società *omissis* di *omissis* per esecuzione di opere liriche o concerti al Teatro Comunale di *omissis*; alla manutenzione di *omissis*, sede della Fondazione (di proprietà comunale a seguito del lascito testamentario, successivamente trasferita nel patrimonio della Fondazione ed in relazione alla cui manutenzione lo Statuto della Fondazione prevede, all'art. 3, che i rapporti tra Comune e Fondazione medesima siano regolati da apposita convenzione). Attività, quelle appena elencate, che appaiono riconducibili nell'ampio alveo del pubblico servizio inerente l'arte e la cultura.

In merito, si richiama la Delibera ANAC n. 106 del 2020, relativa ad un'altra Fondazione, in cui l'Autorità ha ritenuto che gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione, consistenti in "*finalità di educazione, istruzione e ricerca scientifica*" fossero sufficienti a ricondurre la Fondazione alla categoria degli «enti di diritto privato in controllo pubblico», così come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.

Inoltre, tenuto conto che la "Commissione di Vigilanza" di cui all'art. 10 dello Statuto della Fondazione è composta dal Sindaco del comune di *omissis* (o da un suo delegato) con funzioni di Presidente, si ritiene che tale previsione, in aggiunta alle considerazioni sopra espresse, possa essere un'ulteriore conferma di come la gestione della Fondazione e le attività da questa svolte siano riconducibili alla gestione di servizi pubblici, così che si possa ritenere sussistente anche il cd. requisito funzionale di cui sopra.

Pertanto, in base alle disposizioni statutarie sopra richiamate e in linea con l'orientamento già espresso in passato da questa Autorità, la Fondazione in esame si ritiene riconducibile alla categoria degli «enti di diritto privato in controllo pubblico», così come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.

### *b. 2. Natura dell'incarico di Presidente del CdA della Fondazione*

Rimane da analizzare la natura dell'incarico di Presidente della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, devono intendersi per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», *"gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico"*.

Tanto premesso, è necessario analizzare i poteri correlati all'incarico di Presidente del CdA della Fondazione, conferito in data 12.04.2021 con decreto del Sindaco di *omissis*, per la durata di 5 anni, al fine di valutare se lo stesso possa essere considerato provvisto di cd. deleghe gestionali.

Anzitutto, si rileva che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, al Presidente della Fondazione sono attribuiti alcuni poteri gestori, ossia: firmare gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione; provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Per ciò che attiene, in particolare, alla competenza della firma sociale cd. libera, si ritiene che la stessa sia meritevole di particolare attenzione considerando che implica il potere di obbligarsi validamente in nome e per conto dell'ente. In un altro caso, l'Autorità ha già ritenuto rilevante, ai fini dell'integrazione dell'inconferibilità, tale tipo di competenza gestionale (cfr. delibera n. 491 del 2021).

Inoltre, fermo restando quanto precede, anche volendo guardare alle competenze del Consiglio di Amministrazione presieduto dal soggetto in questione, si rileva come l'art. 6 dello Statuto attribuisca al CdA della Fondazione l'esercizio di "tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione", comprese le delibere inerenti accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché acquisti e alienazioni di beni mobili e immobili, incrementi di patrimonio, impiego del patrimonio in valori mobiliari o in beni immobili.

Con riferimento a tali aspetti, si ricorda che, nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 gennaio 2018, n. 126, il giudice amministrativo ha motivato l'applicazione del regime di inconferibilità al Presidente di un ente, per il solo fatto che fosse membro del Comitato direttivo dell'ente stesso cui lo statuto attribuiva importanti funzioni di gestione.

Al riguardo si deve rilevare che nel caso in esame, a fronte dell'ampia formulazione dello statuto – secondo cui il CdA ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli affari che vengono deliberati – vi è in aggiunta il potere di firma libera del Presidente, elemento ritenuto di per sé significativo ai fini dell'inconferibilità anche dal precedente ANAC sopra citato. Si consideri, in ogni caso, che il CdA, come visto sopra, è investito anche di decisioni gestorie alquanto incisive (es. delibere inerenti accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché acquisti e alienazioni di beni mobili e immobili, incrementi di patrimonio, impiego del patrimonio in valori mobiliari o in beni immobili).

Infine, come rilevato anche nell'avvio del procedimento, non sono apparse previsioni statutarie inerenti una figura dirigenziale apicale, quale quella di un Direttore generale che, laddove prevista, normalmente viene investita di ampi poteri gestori.

Nel caso in esame, dunque, considerando congiuntamente tutti gli aspetti che precedono, ossia il potere di firma sociale libera del Presidente, l'assenza di un Direttore generale ed anche i poteri del CdA, si può ritenere che il Presidente rientri nella definizione di amministratore di ente privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013.

### *Sull'applicabilità dell'art. 7 comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013*

Rispetto alle considerazioni espresse dal SG del Comune di *omissis*, a sostegno della inapplicabilità dell'ipotesi di inconfiribilità al Presidente della Fondazione, si osserva quanto segue:

- con riferimento al requisito "funzionale" richiesto dall'art. 1, co. 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, ossia esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, la destinazione delle rendite della Fondazione alle finalità indicate nel testamento appare riconducibile all'ampio alveo del pubblico servizio inerente l'arte e la cultura. L'erogazione di borse di studio per studenti del conservatorio statale di *omissis*, il sovvenzionamento del teatro comunale di *omissis* per l'esecuzione di opere liriche o concerti, la manutenzione e gestione di *omissis*, appartenente al patrimonio della Fondazione e destinata gratuitamente e permanentemente a sede del Liceo Musicale, rappresentano infatti evidenti esempi di erogazione di servizi a favore della pa e di gestione di servizi pubblici. Peraltro, la previsione statutaria di una Commissione di vigilanza della Fondazione, di cui il Sindaco del Comune di *omissis* riveste la carica di Presidente, appare un'ulteriore conferma di come la gestione della Fondazione e le attività da questa svolte siano riconducibili alla gestione di servizi pubblici, così che si possa ritenere sussistente il requisito funzionale richiesto dalla norma sopra richiamata;
- con riferimento al requisito della "governance" richiesto dal medesimo art. 1, co. 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, non appare rilevante il discrimine effettuato dal SG di *omissis* tra la Fondazione *omissis* e le cd. fondazioni di partecipazione, in quanto il suddetto articolo, nel definire gli «enti di diritto privato in controllo pubblico», esplicitamente include, oltre agli enti sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 cc (tra cui rientrano anche le fondazioni di partecipazione), anche quelli " *nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti di organo*". Ed è proprio quest'ultimo il caso della Fondazione *omissis*, in cui i componenti del CdA sono nominati dal consiglio comunale di *omissis* e il Sindaco di *omissis* (o un suo delegato) svolge le funzioni di presidente della Commissione di vigilanza della Fondazione, altro organo della Fondazione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto;
- l'eventuale applicazione, da parte di *omissis*, dell'istituto dell'astensione per le ipotesi in cui venissero portate alla discussione del consiglio comunale questioni inerenti la Fondazione, non appare sufficiente se la fattispecie esaminata rientra nel più stringente caso della inconfiribilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, potendo di per sé servire, invece, ad evitare situazioni di conflitti di interesse in casi che non assurgano ad inconfiribilità o incompatibilità di cui al citato decreto.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, l'incarico di Presidente del CdA della Fondazione - provvisto di poteri di amministrazione e gestione dell'ente e, quindi, di cd. deleghe gestionali - attribuito a *omissis*, contestualmente Consigliere comunale di *omissis* da giugno 2018, appare inconfiribile, in quanto si tratta di incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 7, comma 2, lettera d) del d.lgs. n. 39/2013.

### *Sulla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità*

L'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 dispone che " *All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto. (...) La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni*".



Con riferimento al caso concreto, si evidenzia che sul sito istituzionale del comune di *omissis* non risulta pubblicato il decreto di nomina di *omissis*, né la dichiarazione che dovrebbe essere stata rilasciata da *omissis*, in occasione del conferimento dell'incarico, di attestazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Si è pertanto chiesto al RPCT del comune di *omissis* di chiarire se la suddetta dichiarazione sia stata effettivamente acquisita, risultando inefficace ab origine la nomina sprovvista di tale dichiarazione. In merito, nella nota inviata dal SG del Comune di *omissis* non si fa alcun accenno alla dichiarazione ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013, nonostante nella comunicazione di avvio del procedimento l'Autorità abbia chiesto chiarimenti in merito.

Tanto premesso, nel caso in esame, pur non essendo risultata agli atti la dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013, riscontrata l'inconferibilità dell'incarico, gli effetti prescritti dall'art. 20 comma 4, per il caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione, risultano assorbiti dall'accertamento della inconferibilità.

### *Sugli effetti dell'accertamento dell'ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013*

Si ricorda infine che nel caso di accertamento di un'ipotesi di inconferibilità trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 39/2013 ossia che *"Gli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli"*.

Vi è, dunque, da chiedersi se gli atti/provvedimenti adottati medio tempore dal soggetto in questione siano destinati ad essere anch'essi travolti da una qualche forma di inefficacia/illegittimità/nullità.

Si evidenzia che, sebbene nel nostro ordinamento non abbia ancora trovato adeguata espressione legislativa, da tempo dottrina e giurisprudenza applicano la teoria del c.d. funzionario di fatto, riconoscendo la possibilità che l'attività posta in essere da un soggetto privo di valida legittimazione ad agire per conto della pubblica amministrazione, in ragione della mancanza del titolo o della sussistenza di un vizio che lo inficia, possa essere comunque riferita alla pubblica amministrazione stessa (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3812/2012; ma trattasi di orientamento anche risalente nel tempo: Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 1949 n.145 e Cons. Stato, A.P., 22 maggio 1993 n. 6, Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 1999, n. 853; oltre che riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 37/2015).

Tutto ciò ritenuto e considerato,

## **DELIBERA**

- l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. d), del d.lgs. 39/2013 dell'incarico di Presidente del CdA della Fondazione *omissis*, attribuito a *omissis*, a tutt'oggi anche componente del consiglio comunale di *omissis*;
- di rimettere al RPCT dell'ente conferente, in relazione all'art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2013 e secondo anche quanto chiarito nella delibera ANAC n. 833/2016, la valutazione dell'elemento soggettivo in capo all'organo conferente, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie.

Il RPCT competente, in particolare, avrà il compito di:

1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto e fornire ausilio all'ente nell'adozione dei provvedimenti conseguenti;
2. curare, all'interno dell'amministrazione, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, ivi compreso il comma 5 della norma;

3. contestare la causa di inconferibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Per ciò che concerne l'art. 18, si precisa che:

- il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica;
- il termine di tre mesi di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti;
- i componenti dell'organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall'art. 1, comma 2;
- la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali; tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo;

Il RPCT è tenuto a comunicare all'ANAC i provvedimenti adottati in esecuzione di quanto sopra.

*Il Presidente*

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 ottobre 2021

Il Segretario Valentina Angelucci

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente